



Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONI D'UFFICIO DI SOCIETA' CON PROCEDURA FALLIMENTARE APERTA PRIMA DEL 16.07.2006 E CON FALLIMENTO CHIUSO - IMPRESE CON SEDE IN PROVINCIA DI SIENA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DR. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto gli art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- visto in particolare l'art. 118 del predetto Regio Decreto (Casi di chiusura);
- visto l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che novella la disciplina dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese attribuendo alla competenza del Conservatore l'adozione del provvedimento conclusivo;



- tenuto conto che da verifiche d'ufficio le società di cui all'allegato A) che forma parte integrante della presente determinazione risultano ancora iscritte nel Registro delle Imprese;
- visto l'art 118 della Legge Fallimentare R.D. 267/1942, come modificato dal D.Lgs n. 5/2006 in vigore dal 16.07.2006 e dal D.Lgs n. 169/2007 in vigore dal 01.01.2008, ai sensi del quale è obbligo del curatore fallimentare richiede la cancellazione dal registro delle imprese delle società per le quali sia intervenuta la chiusura del fallimento per “compiuta ripartizione finale dell'attivo” e “insussistenza di attivo” (art. 118, n. 3 e 4);
- considerato che, ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n.5/2006 ai fallimenti dichiarati prima del 16.07.2006, indipendentemente dalla data di chiusura, si applica la legge fallimentare anteriore, che nulla disponeva in merito alla cancellazione delle società dal registro imprese;
- preso atto del fatto che, in assenza di un preciso obbligo di legge, i curatori fallimentari delle società con fallimento chiuso per i motivi di cui all'art. 118, n. 3 e 4 LF, ma dichiarato prima del 16.07.2006, non sempre ne hanno richiesto la cancellazione dal registro imprese, ritenendosi non legittimati;
- dato atto che le sopra individuate imprese hanno la Partita Iva cessata sin dalla data di chiusura della procedura fallimentare o non presentano comunque dichiarazioni fiscali almeno negli successivi alla chiusura del fallimento, come da documentazione agli atti dell'ufficio;
- ritenuto di poter giungere alla cancellazione d'ufficio di queste società adottando le semplificazioni procedurali introdotte dall'art. 40 del DL 76/2020, conv. con L n. 120/2020, ai sensi del quale l'iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese non più operative può essere adottata con provvedimento del Conservatore del registro imprese;
- preso atto che le imprese interessate dal procedimento, data la loro cessazione “datata”, sono prive di un indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel registro delle imprese;
- rilevato che la tradizionale notifica tramite raccomandata a.r. risulterebbe priva di efficacia per la inevitabile irreperibilità delle imprese medesime;
- richiamato l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che “(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
- rammentato che in ossequio alla predetta disposizione l'albo camerale della Camera di Commercio di Arezzo Siena è *on line* e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;



- ritenuto che la pubblicazione all'albo camerale *on line* della Camera di Commercio di Arezzo Siena della comunicazione di avvio del procedimento consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/1990;
- ritenuto di dover assicurare un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale;
- preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

DETERMINA

- 1) di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'allegato A), mediante la pubblicazione all'albo *on line* della Camera di Commercio di Arezzo Siena di apposito avviso per **trenta giorni**, ai fini della presentazione della domanda di cancellazione ovvero della produzione di controdeduzioni scritte;
- 2) di procedere, una volta decorso il termine assegnato ed in caso di mancata richiesta di cancellazione ovvero in assenza di controdeduzioni scritte, alla cancellazione delle imprese dal Registro delle Imprese con determinazione del Conservatore;
- 3) di effettuare la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal Conservatore tramite pubblicazione di apposito avviso **per quindici giorni** all'albo camerale *on line*;
- 4) di iscrivere la determinazione del Conservatore nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)